

## **MASSIME CNDCEC 2009 – RICORSI TERZO ESPONENTE**

### **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

18 giugno 2009, n. 25

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro;

**Esposto – Archiviazione dell'esposto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55 (ex D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista” art. 44);

*La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini locali spetta al Pubblico Ministero ed all'interessato e non a terzi, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.*

### **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

16 luglio 2009, n. 31

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vigevano; dichiara inammissibile il ricorso;

**Esposto – Archiviazione dell'esposto - Legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale; - Ricorso - Termine perentorio – Inosservanza - - Inammissibilità del ricorso**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55.

*La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni assunte all'esito di un procedimento disciplinare spetta al Pubblico Ministero e all'interessato”, vale a dire al professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare; tale legittimazione non è invece riconosciuta, ai sensi dell'art. 55 cit., al denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l'impugnativa del Pubblico Ministero.*

*L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio Nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della delibera dell'Ordine locale.*

*E' inammissibile il ricorso pervenuto al Consiglio Nazionale oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'Ordinamento professionale.*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

17 settembre 2009, n. 37

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona;

**Esposto – Archiviazione dell'esposto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.**

- D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55 (ex D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista” art. 44);

*La legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini locali spetta al Pubblico Ministero ed all’interessato, e non a terzi, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del Pubblico Ministero.*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

17 settembre 2009, n. 41

Pres. Francesco Distefano; Rel. Emanuele Veneziani; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia;

**Esposto – Archiviazione dell'esposto - Impugnazione al Consiglio Nazionale – Inammissibilità del ricorso.**

-D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” art. 55.;-D.M. 15 febbraio 1949, art. 5;

*L’”interessato” cui spetta la legittimazione a ricorrere al Consiglio Nazionale avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini locali è il professionista nei cui confronti è stato aperto o si sarebbe potuto aprire il procedimento disciplinare e non invece il denunciante, i cui interessi possono, se del caso, trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero.*